

## **Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti di videosorveglianza nelle sedi dell'Ateneo**

*Emanato con D.R. n. 797 del 16/12/2013 – prot. n. 22667 (affisso all'Albo prot. n. 22711 del 17/12/2013 );*

### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati mediante l'uso di impianti di videosorveglianza, concernenti la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;
- c) "titolare", l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali mediante l'uso di impianti di videosorveglianza;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

### **Art. 3 - Modalità e finalità del trattamento**

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'uso di impianti di videosorveglianza nelle sedi universitarie, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche.

2. Nella determinazione delle modalità di ripresa, dell'individuazione dell'angolo visuale e della dislocazione delle telecamere si osserva il principio di proporzionalità che garantisce il trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità.

3. Non è consentito l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza dell'attività lavorativa, dell'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

4. Nel caso in cui esigenze organizzative o produttive ovvero di sicurezza del lavoro rendano necessario l'uso di impianti di videosorveglianza dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, si applicano le garanzie di cui all'art. 4 della L. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

5. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'uso di impianti di videosorveglianza dall'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, è finalizzato a:
- a. garantire un adeguato grado di sicurezza ai dipendenti, agli studenti e a quanti accedono legittimamente nelle sedi dell'Ateneo.
  - b. tutelare gli immobili e i beni mobili di proprietà dell'Ateneo;
  - c. prevenire eventuali atti vandalici.

#### **Art. 4 - Il Titolare del trattamento**

1. L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale è Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza.

#### **Art. 5 - Responsabile e incaricato del trattamento**

1. Il Titolare, per ogni impianto di videosorveglianza installato, designa per iscritto uno o più Responsabili del trattamento dei dati.

2. Il Responsabile del trattamento:

- a. deve rispettare quanto previsto, in materia di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- b. deve attenersi alle istruzioni e direttive impartite per iscritto dal Titolare in materia di trattamento dei dati personali;
- c. deve custodire le chiavi di accesso ai locali e degli armadi dove sono collocati gli strumenti per la videosorveglianza e per la conservazione delle immagini registrate;
- d. deve vigilare sulla corretta conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse, come descritto al successivo art. 6 del presente Regolamento;
- e. deve vigilare affinché le telecamere rispettino gli orari di videoregistrazione previsti, garantendo che la cancellazione dei dati avvenga entro e non oltre il termine previsto dal presente Regolamento;
- f. è tenuto a verificare che vengano eseguite le manutenzioni degli impianti e che gli stessi siano regolarmente funzionanti.
- g. controlla l'attività degli incaricati del trattamento, impartendo per iscritto agli stessi opportune istruzioni/direttive.

3. Il Responsabile del trattamento designa per iscritto i soggetti incaricati del trattamento dei dati raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza e ne comunica i nominativi al Titolare.

4. Gli incaricati del trattamento dei dati devono operare secondo le istruzioni/direttive impartite dal Responsabile del trattamento.

#### **Art. 6 – Orario di videoregistrazione e conservazione delle immagini**

1. La videoregistrazione è effettuata negli orari stabiliti con atto del Titolare.

2. Le immagini registrate dovranno essere conservate in appositi hard disk per un periodo non superiore a ventiquattro ore successive alla loro rilevazione, dopodiché le stesse dovranno essere cancellate, anche mediante sovraregistrazione. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi universitarie, nonché nel caso di specifiche richieste del Titolare del trattamento e dell'autorità giudiziaria. Gli impianti devono essere dotati di strumenti tecnologici che consentano la cancellazione automatica.

3. Durante i periodi di chiusura programmati dell'Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero periodo di chiusura dell'Ateneo stesso, previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali di svolgimento dell'attività di verifica preliminare.

## **Art. 7 - Misure di sicurezza**

1. L'incaricato è autorizzato a prendere visione delle immagini esclusivamente in tempo reale.
2. La conservazione degli hard disk dove sono registrate le immagini deve avvenire in appositi armadi di sicurezza, la cui chiave è custodita dal Responsabile del trattamento e/o dal Titolare.
3. L'accesso ai locali e/o agli armadi dove sono collocati gli strumenti di registrazione dovrà essere autorizzato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.
4. Le immagini registrate, limitatamente al periodo di conservazione delle stesse, possono essere riesaminate dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'ultimo comma dell'art.3 del Regolamento.
5. Il Responsabile e l'incaricato devono essere dotati di credenziali di autenticazione.
6. Il Responsabile, esclusivamente, su espressa direttiva del Titolare del trattamento può effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione.
7. Ove siano necessari interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione. La visione delle immagini videoregistrate dovrà avvenire alla presenza dell'incaricato e/o del Responsabile del trattamento.
8. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
9. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

## **Art. 8 - Informativa**

1. Gli interessati (dipendenti, studenti, etc.) devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine è utilizzato il modello semplificato di informativa "minima" definito dal Garante per la protezione dei dati personali, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
3. Il supporto con l'informativa:
  - 1) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  - 2) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
4. Il testo integrale dell'informativa deve essere reso consultabile dall'interessato sul sito web dell'Ateneo.

## **Art. 9 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali all'interessato, dietro presentazione di apposita richiesta, spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere trasmessa al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

## **Art. 10 - Collocazione delle telecamere**

1. La collocazione delle telecamere è riportata in appositi provvedimenti del Titolare.

**Art. 11 - Abrogazione**

**1.** Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato l'art. 8 del Regolamento di Ateneo di attuazione del Codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli L'Orientale emanato con DR 285 del 18 febbraio 2008.

**Art. 12 - Entrata in vigore**

**1.** Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.